

CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

POC CAMPANIA 2014/2020. DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 324 del 20 luglio 202. INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI A PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022. PROGETTO "AZIONE D) - INFOPOINT E RAFFORZAMENTO ACCOGLIENZA TURISTICA - PROMOZIONE DI INIZIATIVE CHE CONNETTONO CULTURA, SPORT E TURISMO". PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PRELIEVO, IMBALLAGGIO FINE ART, MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE E ASSICURAZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "L'ARTE DEL SAPER FARE CAMPANO A PROCIDA". C.U.P. 119I22000140001 - C.I.G. 9412882BF2.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di "PRELIEVO, IMBALLAGGIO FINE ART, MOVIMENTAZIONE, SISTEMAZIONE ED ASSICURAZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "L'ARTE DEL SAPER FARE CAMPANO A PROCIDA" che si svolgerà nei giorni 07-16 ottobre 2022, presso la villa Lavinia ubicata sull' isola di Procida, in via Pizzaco.

Nello specifico, all'appaltatore sono richiesti i seguenti servizi e forniture:

- 1) ritiro di n. 3 (tre) casse di legno delle dimensioni di cm 200 x 100 x 158h, del peso di circa 150 chilogrammi cadauna, contenenti materiale per l'allestimento della mostra (manichini, sgabelli, trespoli, etc.) dalla sede dell'Agenzia regionale Campania Turismo, in via lungomare Trieste n. 6/7 Salerno, piano terra;
- 2) noleggio di n. 18 (diciotto) vetrine, dotate di base e teca superiore illuminate internamente, delle seguenti dimensioni:
 - base cm 50 x 50 x h 110;
 - teca trasparente superiore cm 50 x 50 x h 50.

Le vetrine dovranno essere provviste di un cavo per il collegamento all'impianto elettrico della sede e fissate alla base in modo da non consentire l'apertura se non al momento del posizionamento delle opere artistiche e del loro ritiro da parte del personale incaricato;

- 3) prelievo ed imballaggio delle opere artistiche e dei manufatti artigianali dalle sedi dei prestatori indicati nell'elenco (allegato a). Tale elenco contiene le specifiche riguardanti le opere ed i

manufatti artigianali, con i riferimenti dell'azienda o dell'autore, il titolo, il valore e le foto (ove presenti).

Ogni cassa di imballaggio dovrà essere contrassegnata da un numero progressivo, corrispondente al citato elenco (allegato A);

4) trasporto del materiale adeguatamente imballato presso villa Lavinia, in via Pizzaco, - isola di Procida, da effettuarsi improrogabilmente entro il giorno 04 ottobre 2022.

L'appaltatore deve provvedere inoltre, con proprio personale, composto da almeno 4 (quattro) unità, per un minimo di n. 2 (due) giornate lavorative, alle seguenti attività:

- distribuzione dei materiali di allestimento secondo le indicazioni del direttore artistico;
- collegamenti elettrici delle vetrine;
- sistemazione delle opere in vetrina;
- vestizione dei manichini;
- distribuzione delle ceramiche nei luoghi indicati dal direttore artistico e sistemazione delle didascalie accanto alle opere.

A conclusione della manifestazione, presumibilmente nei giorni 17/18 ottobre 2022, l'appaltatore dovrà provvedere, altresì:

- al disallestimento dei materiali utilizzati per la mostra;
- all'imballaggio ed al trasporto delle opere artistiche e dei manufatti artigianali ed alla ricollocazione delle stesse nei luoghi oggetto del prelievo.

TUTTO IL MATERIALE DI CUI ALL'ELENCO (ALLEGATO A) DEVE ESSERE ASSICURATO PER I RISCHI DI FURTO, DETERIORAMENTO, DANNEGGIAMENTO, INCENDIO, SMARRIMENTO, PER IL VALORE ASSICURATIVO COMPLESSIVO RISULTANTE DALLA SOMMATORIA DEI VALORI INDICATI, CON UNA PRIMARIA SOCIETA' ASSICURATIVA SPECIALIZZATA IN FINE ART.

Il contratto di polizza, a totale carico dell'appaltatore, deve prevedere la clausola "chiodo a chiodo" (*nail to nail insurance*) per la copertura delle opere d'arte e dei manufatti artigianali.

La durata della garanzia della polizza deve avere inizio nel momento in cui le opere artistiche ed i manufatti artigianali vengono prelevati dal luogo di originaria conservazione per essere imballati e trasportati sull'isola di Procida, presso le sedi espositive della mostra. La polizza deve essere valida durante tutto il periodo di giacenza delle opere e dei manufatti artigianali presso la sedi espositive e terminare con il rientro e la ricollocazione degli stessi nel luogo originario del prelievo.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI INERENTI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore, ai fini dell'affidamento del servizio, si obbliga a:

- a) garantire l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, in stretto contatto con i competenti uffici dell'Agenzia, secondo i tempi e le esigenze da questa manifestati;
- b) sollevare l'Agenzia da qualunque azione intentata da terzi per la violazione dei diritti d'autore sulle opere artistiche e sui manufatti artigianali nonché per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi;
- c) effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso, secondo quanto precisato nel presente capitolato e nel contratto;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Agenzia;
- e) comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non creare conflitti d'interesse nello svolgimento delle attività da realizzare;
- g) apportare eventuali modifiche necessarie per il corretto espletamento del servizio richiesto senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi.

L'appaltatore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione, per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività loro affidata.

ARTICOLO 3 - SICUREZZA

L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri relativi all'ottemperanza degli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica.

L'appaltatore, in particolare, è obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le norme antinfortunistiche vigenti ed a farle osservare al proprio personale che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, doterà dei necessari dispositivi di prevenzione e sicurezza.

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere espletato in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto di appalto, salvo eventi imprevisi e imprevedibili e cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore, al ricorrere dei quali lo stesso dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

L'esecuzione dell'appalto resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo impreveduto e imprevedibile non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore non può, in alcun caso, sospendere l'esecuzione dell'appalto con propria decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia.

La sospensione unilaterale da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile.

Restano a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Potranno autorizzarsi sospensioni temporanee allorché siano state concordate con l'appaltatore quelle variazioni del servizio ritenute opportune dall'Agenzia in relazione a particolari esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione delle attività.

ARTICOLO 5 - ONERI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELL' APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è determinato dall'appaltatore in sede di offerta e comprende tutti i servizi e le attività in cui si articola l'appalto ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni onere, spesa, relativo rischio e/o alea, anche se derivanti da modifiche normative, non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo offerto.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione dell'appalto, ivi compresi i costi per la polizza assicurativa "chiodo a chiodo", le spese relative all'adempimento delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

In considerazione dell'oggetto e delle modalità di espletamento dell'appalto, le attività non comportano mansioni ad alto rischio ed, allo stato, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo fatturato per i servizi resi è subordinato alla attestazione di regolare esecuzione del servizio emessa dal R.U.P., nonché all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

L'aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica intestata all'Agenzia regionale CAMPANIA TURISMO, contenente i seguenti dati:

- il C.U.P. ed il C.I.G. della procedura;
- descrizione dettagliata del servizio;
- a richiesta dell'Agenzia: l'indicazione di eventuali altre diciture.

Ove le suindicate verifiche risultino positive, il pagamento avverrà entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della fattura. Nel caso in cui le verifiche effettuate dal R.U.P. diano esito negativo, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Agenzia ogni eventuale variazione della propria situazione fiscale, previdenziale ed assicurativa.

ARTICOLO 8 – TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALI

Tutti i termini previsti per l'esecuzione delle attività contemplate dall'affidamento oggetto del presente appalto sono perentori ed essenziali.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio e l'esecuzione del servizio, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'incaricato, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 3 (tre) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'incaricato le penali come sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'incaricato dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa.

Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci per cento*) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'incaricato.

Per l'applicazione della penale i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

La penale non verrà applicata qualora sia dimostrato che il ritardo non sia imputabile all'appaltatore.

ARTICOLO 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'appaltatore, anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;

- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- f) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- h) violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- i) ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente disciplinare e/o dal capitolato e/o dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.

Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo all'Agenzia il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l'ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

ARTICOLO 10 - BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE. CLAUSOLA DI MANLEVA

L'appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di contenuti (quali, a titolo meramente esemplificativo, riproduzioni di foto e/o video delle opere e dei manufatti artigianali) o per l'adozione di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto, di cui altri abbiano l'esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l'Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico dell'altra parte, di cui per qualsivoglia



ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell'altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all'Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

ARTICOLO 12 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Napoli, li ventuno settembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIA

